

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (1013) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (1013) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 240. - (*Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali*). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.

3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».

EMENDAMENTI

1.100

MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.300

MANZIONE

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti e dei documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni";

b) all'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto disposto dal comma 1-bis, è consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto";

c) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

"Art. 240 - (*Documenti anonimi e documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Il giudice dispone in ogni caso che i documenti di cui al comma 2 siano distrutti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero decorso un anno dalla data di deposito del decreto di archiviazione";

d) dopo l'articolo 240 è aggiunto il seguente:

«Art. 240-bis. - (*Trasmissione dei documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, il pubblico ministero li trasmette, senza ritardo, al giudice per le indagini preliminari.

2. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione illegale o della raccolta illegale di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale.

5. Il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituire oggetto del verbale di cui al comma 4.

6. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera *h-bis*)".

e) dopo l'articolo 329 è inserito il seguente:

"Articolo 329-bis. - (*Obbligo del segreto per le intercettazioni illegali*). – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni, non acquisiti al fascicolo per il dibattimento, sono sempre coperti da segreto".

f) all'articolo 431, comma 1, lettera *h*), è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, costituenti corpo del reato, sono inseriti nel fascicolo del dibattimento solo quando il contenuto degli stessi forma oggetto di perizia disposta dal giudice ai sensi degli articoli 220 e seguenti, e nei limiti dell'oggetto della stessa";

g) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) il verbale di cui all'articolo 240-bis, comma 4"».

1.1

[DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, VANO](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 240. - (*Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali*). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. Il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'acquisizione e la conservazione, per un termine non superiore a diciotto mesi dall'acquisizione, dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti, ovvero dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti previsti dagli articoli 3 del decreto legge 22 settembre 2006, n. 259, e dall'articolo 617-*quater* del codice penale. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma.

3. Se il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, il giudice, qualora l'accolga, dispone, con decreto motivato, l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e

dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.

4. Se, al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero esercita l'azione penale, per i delitti di cui al comma 2, il giudice dispone, con decreto motivato, la conservazione, sino al termine del giudizio di primo grado, dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2.

5. Al termine del giudizio di primo grado, il giudice dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse».

1.1000

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Al comma 1, capoverso, articolo 240, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti gli atti di cui al comma precedente, entro 48 ore, chiede al GIP (giudice per le indagini preliminari) di disporre la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma precedente.

4. Il GIP entro le successive 48 ore fissa l'udienza da tenersi entro 10 giorni, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

5. Sentite le parti comparse, il GIP legge il provvedimento in udienza e, nel caso disponga la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2, vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi atti, dati e documenti».

1.1000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, capoverso, articolo 240, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti gli atti di cui al comma precedente, entro 48 ore, chiede al GIP (giudice per le indagini preliminari) di disporre la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma precedente.

4. Il GIP entro le successive 48 ore fissa l'udienza da tenersi entro 10 giorni, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

5. Sentite le parti comparse, il GIP legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi atti, dati e documenti».

1.3

D'AMBROSIO, BRUTTI MASSIMO, CASSON, BULGARELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata segretazione e la custodia in cassaforte dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma ed il loro contenuto non può essere in alcun modo utilizzato.

3. Se nel corso dell'interrogatorio, che il pubblico ministero deve fissare subito dopo il sequestro, o di quello cui ha proceduto il GIP a norma dell'articolo 294 codice di procedura penale, l'indagato riconosce di aver ottenuto illegalmente tabulati o di aver eseguito illecitamente intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche o telematiche e di averle utilizzate per la formazione delle relazioni sequestrate, su istanza del pubblico ministero, o d'ufficio, il GIP dispone la comparizione del pubblico ministero dell'indagato e dei difensori dello stesso per l'udienza in cui procede alla distruzione dei documenti, supporti ed atti di cui al comma 2.

3-bis. Se l'indagato non ha ammesso i fatti contestati, il pubblico ministero, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari, invia apposito avviso ai difensori della persona sottoposta alle indagini che può prendere visione dei documenti, supporti ed atti di cui al comma 3, nel suo ufficio e nelle sole ore e giorni indicati, che non possono essere comunque inferiori a cinque. In nessun caso il difensore potrà eseguirne copia in qualunque forma.

3-ter. Nel corso dell'udienza preliminare non può essere fatto riferimento al contenuto degli atti, documenti e supporti di cui al comma 2, a meno che ciò sia necessario per far rilevare che non concernono conversazioni e comunicazioni relative a traffico telefonico o telematico.

Al termine dell'udienza preliminare il GUP, anche d'ufficio, con la sentenza di non luogo a procedere o con il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale, dispone che i documenti, i supporti e ogni atto formato attraverso la raccolta illecita delle informazioni, siano immediatamente distrutti. Alla distruzione provvede quindi subito dopo, alla presenza di pubblico ministero e difensori.

3-quater. Allo stesso modo previsto dal comma 3-ter provvede in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti o di giudizio abbreviato o di archiviazione.

3-quinquies. Il pubblico ministero non può richiedere il rito immediato.

3-sexies. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto delle modalità e dei mezzi usati per l'intercettazione e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse».

1.2 (testo corretto)

BUCCICO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il G.I.P. dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illecitamente formati o acquisiti, previa la immediata fissazione di udienza in Camera di Consiglio, e dandone avviso al pubblico ministero ed alle parti interessate.

Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127 codice di procedura penale in quanto compatibili con comunicazione degli avvisi almeno cinque giorni prima della data dell'udienza.

Il provvedimento non è appellabile e va depositato, mediante lettura, al termine della udienza camerale».

1.5

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire il comma 2 con il seguente comma:

«2. Su istanza delle parti, previo contraddittorio, il giudice dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illecitamente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illecita di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di

reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi. I difensori delle parti hanno facoltà di prendere visione dei verbali delle operazioni di distruzione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

Consequentemente al comma 3 sostituire le parole: «senza alcun riferimento al contenuto delle stesse» con le seguenti parole: «con trascrizione sommaria del loro contenuto».

1.6

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione» con le seguenti parole: «Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, previo contraddittorio tra le parti, la distruzione».

1.7

CENTARO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», al comma 2 le parole: «L'autorità giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero,».

1.8

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «L'autorità giudiziaria», con le seguenti: «Il Giudice».

1.9

VALENTINO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «L'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «che ne ha cognizione».

1.10

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «dispone l'immediata distruzione», con le seguenti: «dispone, su richiesta degli interessati e previo contraddittorio tra le parti, la distruzione».

1.11

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «dispone l'immediata distruzione», con le seguenti: «dispone, previo contraddittorio tra le parti, la distruzione».

1.12

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Il loro contenuto non può essere utilizzato a fini processuali».

1.14

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I difensori delle parti hanno facoltà di prendere visione dei verbali e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche».

1.15

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 3, sostituire le parole: «senza alcun riferimento al contenuto delle stesse», con le seguenti: «con trascrizione sommaria del loro contenuto».

1.16

BUCCICO

Ritirato

Alla rubrica del richiamato «Art. 240», sostituire le parole: «intercettazioni illegali», con le seguenti: «intercettazioni illecite».

1.17

VALENTINO

Ritirato

Alla rubrica del richiamato «Art. 240», dopo le parole: «intercettazioni illegali», aggiungere le seguenti: «ed illecite».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.».

EMENDAMENTI

2.1

CASTELLI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

2.100

MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.1000

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1-bis sopprimere le parole: «comma 2».

2.2

D'AMBROSIO, BRUTTI MASSIMO, CASSON

Ritirato

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere infine le seguenti parole: «e dei verbali dell'udienza preliminare».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3.

1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

EMENDAMENTI

3.100

MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.300

MANZIONE

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-*bis* è sostituito dal seguente:

"Articolo 379-*bis*. - (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica dell'articolo 617 è sostituita dalla seguente:

"(Illecita detenzione o rivelazione di documenti illegalmente formati o acquisiti)";

c) dopo l'ultimo comma dell'articolo 617 è aggiunto il seguente:

"Alla pena di cui al comma 1 soggiace chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale ovvero ne rivela il contenuto. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio si applica la pena di cui al comma 3 e si procede d'ufficio";

d) dopo l'articolo 617-*sexies*, è inserito il seguente:

«Articolo 617-*septies*. - (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). – Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni";

e) al primo comma dell'articolo 684, le parole "o a guisa di informazione", sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto";

f) all'articolo 684, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

3.1000

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio».

3.2

BUCCICO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Chiunque illecitamente detiene i documenti, i supporti o gli atti di cui all'articolo 240 comma 2 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto degli atti, dei supporti o dei documenti contenuti nella prima parte di questo articolo, si applica la pena da uno a sei anni».

3.1

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, VANO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

3. Le circostanze attenuanti concorrenti con la circostanza aggravante di cui al comma 2 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa».

3.3

D'AMBROSIO, BRUTTI MASSIMO, CASSON, BULGARELLI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «chiunque illecitamente detiene» sono aggiunte le parole: «al fine di divulgarli o di farne comunque uso illecito».

3.4

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «due anni».

3.5

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «tre anni».

3.6

BUCCICO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «a sei anni» con le seguenti: «a quattro anni».

3.7

BUCCICO, VALENTINO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena da uno a sei anni, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto degli atti, dei supporti o dei documenti contenuti nel comma 1 del presente articolo».

3.8

BUCCICO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena da uno a sei anni, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto degli atti, dei supporti o dei documenti contenuti nel comma 1 del presente articolo».

3.9

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «sette anni», con le seguenti: «tre anni».

3.10

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «sette anni», con le seguenti: «quattro anni».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 4.

1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.

2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

EMENDAMENTI

4.100

MANZIONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.200

VILLONE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

4.1000

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al secondo comma dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al secondo comma dell'articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al sesto comma dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al primo comma anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1».

4.1

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ciascun interessato», con le seguenti: «la persona offesa».

4.2

CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «determinata in ragione di», fino alla fine del comma, con le seguenti: «da ventimila euro a duecentocinquantamila euro ove la diffusione sia avvenuta con il mezzo della stampa ovvero con mezzo radiofonico, televisivo o telematico».

4.3

BUCCICO

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di cinque anni».

4.4

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente.».

4.5

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

4.6

CENTARO

Ritirato

Al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del Codice di procedura civile».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

STORACE

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le violazioni alla presente legge commesse da membri del Parlamento non sono soggette ai benefici della normativa sull'indulto, di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241».

4.0.2

CASTELLI

V. testo 2

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Responsabilità degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-septies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1.

In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote"».

4.0.2 (testo 2)

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Responsabilità degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-septies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a centocinquanta quote, ex decreto legislativo n. 231 del 2001"».

4.0.3

CASTELLI

V. testo 2

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 326 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione";

b) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni».

2. All'articolo 684 del codice penale, le parole: "o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda da euro 250 a euro 750"».

4.0.3 (testo 2)

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale)

1. All'articolo 684 del codice penale, le parole: "o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda da euro 250 a euro 750"».

4.0.4

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli".

2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "lettere a), b), d), e)" sono inserite le seguenti: "ed h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1 del presente articolo, se il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio"».

4.0.5

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, 271".

2. L'articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica precedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi."».

4.0.6

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa".».

4.0.7

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266.

L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento"

2. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purché a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1-bis, le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-*quinquies* del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono».

3. All'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "con decreto motivato", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile".

4. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2".

5. All'articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi valutati ai sensi dell'articolo 273".

6. All'articolo 267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".

7. All'articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".

8. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, è abrogato».

4.0.8

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 268. - *(Esecuzione delle operazioni)*. – 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi

per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

7. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

8. Scaduto il termine di cui ai commi 4 e 5, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

9. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

10. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati ovvero copia della stampa prevista dal comma 9.

4.0.9

CASTELLI

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime transitorio)

1. In relazione al divieto di cui all'articolo 268, comma 7, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 4-bis del presente decreto per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia scaduto il termine per il deposito dei verbali e delle registrazioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 268 del codice di procedura penale, il pubblico ministero deve depositare anche i verbali e le registrazioni oggetto di eventuali provvedimenti di stralcio"».

4.0.10

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Avviso a persone non indagate)

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 268-bis. - *(Avviso a persone non indagate)*. – 1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l'eventuale distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini investigativi"».

4.0.11

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono inserite le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole; «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica è effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi».

4.0.12

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dagli articoli 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies, del codice penale"».

4.0.13

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 271 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "commi 1 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 3, 6, 7 e 8»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 266"».

4.0.14

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Avviso dell'avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato)

1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), ed agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale, all'atto della richiesta di archiviazione, dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

3-ter. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3-bis, essere presa visione o rilasciata copia"».

4.0.15

CASTELLI

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: "I nastri contenenti le registrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche" e dopo le parole: "previsto dall'articolo 267, comma 5" sono inserite le seguenti: ", nonché dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti"».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Approvata

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sostituire le parole: "gli atti", con le altre: "i documenti, i supporti e gli atti" e conseguentemente sostituire le parole: "disporre la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma precedente", con le seguenti: "disporre la distruzione";

inoltre, al comma 6, sostituire le parole: "atti, dati e documenti", con le altre: "documenti, supporti e atti".

Al comma 3, sostituire le parole: "GIP (giudice per le indagini preliminari)", con le altre: "giudice per le indagini preliminari";

ai commi 4 e 5, sostituire le parole: "GIP", con le altre: "giudice per le indagini preliminari";

al comma 4, dopo le parole: "dell'articolo 127", sopprimere le parole: "del codice di procedura penale";

infine, al comma 5, sostituire le parole: "degli atti di cui al comma 2", con le seguenti: "degli atti di cui al medesimo comma 2".

Testo integrale dell'intervento del senatore Tibaldi nella discussione generale sul disegno di legge n. 1013

Signor Presidente, con la necessaria tempestività, e con l'accordo dell'opposizione, il Governo ha emanato il 22 settembre scorso un provvedimento d'urgenza finalizzato ad individuare misure idonee a rafforzare il contrasto all'illegale raccolta e detenzione di contenuti, dati, documenti e informazioni relative al traffico telefonico dei cittadini, prevedendo, al contempo un intervento più incisivo per evitare l'indebita diffusione e pubblicazione di dati o elementi illegalmente acquisiti. Non vi è dunque alcun dubbio che il decreto-legge n. 259 del 2006, che viene ora in discussione per la conversione in legge, avesse tutte le caratteristiche di straordinaria necessità ed urgenza che l'articolo 77 della Costituzione pone quali requisiti insormontabili per l'attribuzione al Governo del potere di emanare atti aventi immediatamente forza di legge. Requisiti che devono essere ancor più stringenti se, come in questo caso, si incide sulla libertà personale, sulla qualificazione di alcuni comportamenti come reato e sulle modalità di esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

Da molto tempo l'incessante pubblicazione di stralci ed estratti di conversazioni telefoniche, oggetto di intercettazioni, regolarmente disposte dall'autorità giudiziaria e la divulgazione anche integrale di atti processuali coperti da segreto o comunque da vincolo di riservatezza, ha posto al centro del dibattito politico la necessità di una riflessione su come garantire il contemperamento di alcune libertà costituzionali (a cominciare dal diritto di cronaca e dal diritto ad essere informati) con l'esercizio di altri diritti costituzionalmente rilevanti, quali ad esempio il diritto alla difesa, la tutela della dignità della persona e la salvaguardia dei dati sensibili personali. Tutti hanno convenuto sull'esigenza di assicurare, con efficacia e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti delle persone coinvolte dalla pubblicazione di innumerevoli brani di conversazioni intercorse anche con terzi, estranei ai fatti oggetto di indagine penale, o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti. Abbiamo assistito anche alla pubblicazione di conversazioni riguardanti comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti. Tutto questo è da tempo al centro del dibattito politico: anzitutto dalla magistratura, ma anche dagli operatori dell'informazione e del diritto, sono venute indicazioni preziose per affrontare questi temi, evitando l'onda dell'emozione, che spesso induce a modifiche affrettate e poco meditate come quelle proposte nel dicembre 2005 dal Governo Berlusconi, le quali avrebbero avuto, se approvate, il solo effetto certo di danneggiare irreparabilmente l'attività di indagine dei magistrati e di rendere difficile, se non impossibile, per l'opinione pubblica la conoscenza di situazioni e fatti di indubbio rilievo.

Quello che invece è emerso più recentemente, in tutta la sua vastità, è un fenomeno ben diverso e ben più inquietante. È stata svelata, grazie ad una lunga e difficile indagine, una attività del tutto illegale, posta in essere da alcuni soggetti che, utilizzando strutture e mezzi tecnologicamente avanzati, in virtù degli uffici e delle funzioni da essi ricoperte in uno snodo particolarmente delicato del sistema delle comunicazioni, avrebbero costituito nel corso di almeno un decennio una raccolta imponente di dati, documenti, informazioni e (forse) anche contenuti del traffico telefonico di migliaia di cittadini.

Il tutto, va ripetuto, è accaduto ad di fuori di ogni previsione di legge e al di fuori di qualunque ambito di indagine giudiziaria.

Le caratteristiche della struttura aziendale nella quale costoro avrebbero operato e la vastità del sistema illegale da essi messo in piedi possono a ben diritto farci dire che mai ci si è trovati di fronte ad un fenomeno così ampio e grave di violazione dei diritti personali. All'interno o comunque nell'orbita diretta o indiretta della più grande azienda italiana di telecomunicazioni, che peraltro si è dichiarata estranea ai comportamenti degli indagati e si è costituita parte lesa, avrebbe operato, per usare i termini dell'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Milano, «una vera e propria ragnatela parallela» in grado di usare «tutti i mezzi concretamente esistenti sul mercato» per raccogliere «qualsiasi tipo di informazione», violando «i principi costituzionali fondanti di questo Paese». Gli «spirati» sono soprattutto imprenditori e finanziari, ma i *file* illegali sarebbero più di centomila e coinvolgerebbero dipendenti, possibili concorrenti e avversari persone influenti da «tenere eventualmente in pugno», con tanto di «accessi abusivi al sistema dell'anagrafe tributaria» e agli archivi bancari. La compravendita clandestina di tabulati telefonici si sarebbe affiancata persino all'acquisto di notizie riservate sulle banche dati dell'Interno,

dell'Economia, della Giustizia, comprendendo «informazioni e atti svolti da agenti e pubblici ufficiali». Questa enorme massa di informazioni illegali e di dati riservati sarebbe stata commissionata e pagata da un manipolo di persone che non risultavano soggette ad alcun vero controllo. Questo è il quadro di un sistema illegale che ha attentato, secondo i magistrati, ai diritti di migliaia di persone, a cominciare da operai e dipendenti, ed addirittura da aspiranti dipendenti (cioè di coloro che avevano presentato i loro *curricula*), di quella stessa grande azienda. Ad aggravare il quadro contribuisce certamente il sospetto investigativo che la raccolta illegale di dati avvenisse a scopo di lucro, per farne illecito commercio, per trarre profitto dalla divulgazione o dalla minacciata divulgazione di quegli atti, oppure con la finalità di tenere sotto controllo i movimenti ed i contatti delle persone vittime della attività illegale. Allo stato degli atti, noi non sappiamo chi e perché abbia effettivamente ordinato la raccolta dei dati, quale uso ne sia stato eventualmente fatto e se, ad esempio, sia stata avviata una attività di dossieraggio che per ampiezza e gravità supererebbe persino le ormai antiche schedature del SIFAR o, per altri versi, quelle famose della FIAT degli anni Settanta (schedature di tutti i lavoratori e di coloro che avevano fatto domanda di assunzione). Ciò è oggetto di indagine e su questo si pronunceranno i giudici. Quel che ad oggi è certo è che una mole imponente di dati è stata illegalmente raccolta dal 1997 ad oggi. E questo di per sé basta a far temere che alcune libertà fondamentali siano state messe a rischio.

Sulla base degli atti che emergono nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso gli uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze per le quali è indubbio un interesse pubblico a che fossero urgentemente prescritte regole capaci di stroncare l'illecito trattamento di dati telefonici personali, prevenendo il rischio che da questa pratica si sprigionasse un'incontrollabile nuvola di informazioni velenose.

Una rapida scorsa alle 344 pagine dell'ordinanza di rinvio a giudizio lascia sgomenti. Il numero delle persone coinvolte (sia come presunti colpevoli, sia come vittime), le modalità di esecuzione degli illeciti, il clima generale di violazione della legge che traspare dalla ricostruzione della vicenda disegnano un quadro di illegalità che supera l'immaginazione. È noto che gli attentati dell'11 settembre 2001 hanno spinto molti Governi a pesanti «giri di vite» sul diritto alla riservatezza di tutti i cittadini, con il motivo (o il pretesto) che la raccolta di informazioni personali è indispensabile per combattere il terrorismo. Ma al di là delle misure emergenziali cui abbiamo assistito (si pensi al decreto-legge sul terrorismo internazionale, che ha stabilito regole assai discutibili proprio per l'utilizzo delle intercettazioni) è anche vero che l'esistenza di innumerevoli banche dati, raccolte e gestite per di più senza le opportune garanzie, costituisce di per sé un rischio.

Il decreto intende affrontare questo rischio e parte dal presupposto che certo nessuna norma e nessun controllo possono annullare del tutto il rischio più grave, quello che siano proprio gli addetti alla sicurezza dei dati a violare la sicurezza. Per questo si è voluto, oltre alla previsione di forti sanzioni, assimilare al trattamento già previsto per i documenti anonimi gli esiti delle intercettazioni illecitamente effettuate e dei dati relativi al traffico telefonico illecitamente acquisiti. Va in questo senso la decisione di procedere alla distruzione da parte dell'autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati acquisiti, ovvero anche solo illecitamente detenuti, in modo da prevenire la possibilità di una loro qualunque diffusione, con conseguente pregiudizio per la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Questi sono i due elementi centrali del decreto e con il lavoro del Parlamento sul testo sono stati previsti miglioramenti: è ragionevole, ad esempio, pensare che sia il giudice a disporre la distruzione, assicurando il contraddittorio tra le parti, oppure consentire che il corpo del reato possa comunque costituire spunto di indagine, in modo da non comprimere né il diritto alla difesa, né l'obbligo costituzionale dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Ciò in quanto è interesse pubblico accertare il reato (cioè l'illegale formazione dei dati, ciò che può fare solo un giudice) per poi individuare e perseguire i responsabili. Ma certamente questi due elementi devono essere mantenuti se si vuole approntare un sistema normativo efficace sia per la repressione del reato che per la prevenzione. E su questi punti maggioranza e opposizione sono nelle condizioni di convenire. È anche ragionevole, oltre che conforme all'ordinamento vigente, intervenire sulla nuova fattispecie di reato di illecita detenzione degli atti e dei documenti illegalmente raccolti, definendo con precisione le circostanze nelle quali si potranno applicare le pene previste dal decreto.

Noi pensiamo, ad esempio, che la detenzione vada punita qualora si intenda pubblicare o fare uso illecito di questi dati da parte del detentore. Riteniamo inoltre importante non comprimere in alcun modo il libero esercizio dell'attività giornalistica, anche perché va ricordato che il sistema illegale di cui parliamo è emerso grazie ad una indagine giudiziaria, ma anche grazie al lavoro di alcuni giornalisti d'inchiesta.

Altre opinioni sono state espresse sul merito del decreto e tutte possono concorrere a farne uno strumento ancora più efficace e valido sul piano giuridico. Ciò che tutti comunque dovrebbero avere a cuore è che questa occasione è preziosa per dotare finalmente il nostro Paese di mezzi, anche penali, capaci di contrastare una illegalità diffusa, e pertanto non può andare sprecata.

Nessun Paese può tollerare a lungo neppure il sospetto che qualcuno possa creare e mantenere in vita, per finalità misteriose o semplicemente per trarre profitto economico, una specie di *intelligence* parallela a quella istituzionale, mettendo insieme e conservando senza alcun diritto i dati personali e sensibili dei cittadini italiani per farne buon uso (o cattivo uso) all'occasione.

Per questo è necessario che il decreto n. 259, con le modifiche sulle quali ci si è accordati in Commissione, sia convertito in legge.

Sen. Tibaldi